



Firmato digitalmente da
ROBERTA NOTARO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
AREZZO:80009780513



Notaio
Roberta NOTARO

Repertorio n.6.448

Raccolta n.5.204

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette ottobre duemilaventidue, in San Giovanni Valdarno, in via Ubaldino Peruzzi n.21, presso la sede dell' "Associazione Valdarnese Genitori Ragazzi Handicappati", alle ore sedici e minuti venti

Registrato
ad AREZZO

27 ottobre 2022

il 3 NOVEMBRE 2022

al n° 12201 SERIE 1T

Avanti a me dottor Roberta Notaro, notaio in San Giovanni Valdarno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo,

è presente

* il signor ALIVERTI Massimo, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 24 novembre 1950, residente a San Giovanni Valdarno (AR) in via della Resistenza n.5, c.f.LVR MSM 50S24 H901D,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'associazione:

- **"ASSOCIAZIONE VALDARNESE GENITORI RAGAZZI HANDICAPPATI ODV"**, con sede in San Giovanni Valdarno, in via Ubaldino Peruzzi n.21, c.f.9000 157 0515, ente eretto Ente Morale con Decreto del Ministero dell'Interno del 27 maggio 1999, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Arezzo al numero d'ordine 43 (pag.7) ed iscritto al n.AR-7 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Provinciale di Arezzo, con Decreto n.67 del 7 febbraio 1994.

Il medesimo componente, della cui identità personale io notaio sono certo, nell'indicata sua qualità, mi dichiara esser qui riunita, in questo

luogo ed ora, l'assemblea straordinaria di seconda convocazione dell'Associazione indicata in epigrafe per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

""- Modifica dell'art. 7 e dell'art. 21 nello Statuto dell'Associazione come richiesto dal Comune di Arezzo

- Varie ed eventuali""

e mi richiede di volerne redigere il conseguente verbale.

Io notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue:

ai sensi dell'art.18 dello statuto e comunque su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Comitato Direttivo signor ALIVERTI Massimo, il quale constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata convocata a' termini di statuto;
- sono presenti, perfettamente legittimati ad intervenire ed a votare, gli associati indicati nell'**elenco** che al presente atto si allega sotto la **lettera "A"** (dopo averne dato lettura) e così complessivamente 13 (tredici) associati su un totale di 22 (ventidue) associati;

- del Comitato Direttivo sono presenti lui stesso (quale Presidente), ed i signori ANDREOTTI GONNELLI Dina, GHINASSI Rosalba, NALDI CALAMANDREI Anna Maria, PALEI Mario, RADICCHI Zeffiro;

- che pertanto l'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 19 del vigente statuto sociale, è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta.

Il Presidente introduce i lavori ricordando ai presenti che l'assemblea straordinaria dell'associazione nella tornata del 27 ottobre 2020 ha deliberato l'approvazione di uno statuto rinnovato in alcuni punti, al fine di dotare l'ente di un complesso di regole e di un'organizzazione rispondenti a tutti i requisiti oggi previsti dalla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore, portata dal DLGS del 3 luglio 2017 n.117, meglio noto come Codice del Terzo Settore, o in breve "CTS".

Il Comune di Arezzo, Servizio welfare educazione e servizi al cittadino, Ufficio Sport giovani e Terzo Settore, con la nota del 12 agosto 2022, prot.n.118.980, quale ente delegato dalla Regione Toscana a seguire le operazioni di migrazione dei dati nel Portale Runts delle APS e delle ODV iscritte nei registri regionali, ha richiesto di chiarire con riferimento all'articolo 7 dello statuto: a) quali siano le modalità di consultazione dei libri sociali; b) che la procedura di ammissione dei nuovi associati avvenga secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il tutto in ottemperanza a quanto previsto rispettivamente negli articoli 15 comma terzo e 21 comma primo del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente propone pertanto che il testo dell'articolo 7 dello statuto vigente diventi il seguente:

""Art.7

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione.

Chi intende diventare socio deve:

- presentare domanda al comitato direttivo al quale spetta ogni decisione

in merito;

- pagare la quota di ammissione.

Il comitato direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il comitato si pronuncia nella prima riunione successiva alla data della domanda e l'ammissione diventa efficace a far data dalla delibera di ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare libri sociali (**secondo quanto appresso precisato**);
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associa-

zione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare libri associativi con richiesta scritta al Presidente.

Più precisamente, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano richiesta scritta al Presidente dell'associazione. Il Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'associazione. E' facoltà dell'associato chiedere copie ed estratti a spese dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea."

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione durante la quale sono intervenuti diversi associati ma nessuno ha richiesto di mettere a verbale alcuna dichiarazione.

A questo punto il Presidente propone all'assemblea di mettere in votazione il seguente testo di deliberazione:

L'assemblea dell'"ASSOCIAZIONE VALDARNESE GENITORI RAGAZZI HANDICAPPATI ODV",

- udita l'esposizione del Presidente;

- uditi gli intervenuti,

delibera

- di approvare il testo dell'articolo 7 dello statuto sociale, così come letto e illustrato dal Presidente, da intendersi qui espressamente richiamato e riprodotto.

La votazione, espressa in modo palese, per alzata di mano, dopo prova e controprova, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, dà il seguente risultato:

favorevoli: tutti gli intervenuti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

La proposta è approvata con voto unanime.

Il Presidente mi esibisce quindi il nuovo testo di statuto ed io notaio lo ritiro e lo allego al presente verbale sotto la **lettera "B"**, dopo esser stata dispensata dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara terminata l'odierna assemblea correndo le ore sedici e minuti cinquantacinque.

Ai sensi dell'art.82 (come richiamato dall'art.104) del Codice del Terzo Settore, il presente atto:

a) è esente da imposta di bollo (comma quinto);

b) è esente da imposta di registro in quanto reca modifiche statutarie che hanno il solo scopo di adeguare lo statuto a modifiche e integrazioni normative (comma terzo).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto -

presente l'assemblea - al comparente il quale mi ha dichiarato di approvarlo perchè conforme alla sua volontà.

Scritto e completato a mano da me notaio su due fogli di cui sono occupate facciate sette. Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquantasette.

Firmato: Massimo Aliverti. Roberta Notaro notaio. Vi è sigillo.

Allegato " A " al N. " 5.204 " di raccolta

Elenco soci presenti e per delega

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27 OTTOBRE 2022 PER APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO RIFORMA TERZO SETTORE

Nominativo	Firma	Delega conferita
1. ALIVERTI MASSIMO	presente	
2. ALIVERTI ALESSANDRO		DEL VITA ALDO
3. ANDREOTTI GONNELLI DINA	presente	
4. BIGAZZI ANGIOLINA		
5. CANNELLI PASQUINI LUCIA		
6. CANTINI ANTONELLA		
7. CORTESI BENNATI IMOLA		
8. CORTESI SONIA		
9. CORTESI GENNI		
10. DE DOMENICO GIUSEPPE		
11. DEL VITA ALDO	presente	
12. GHINASSI ROSALBA	presente	
13. GONNELLI SABINA		ROTESI GIUSEPPE
14. IAVARONE PISINI CLEMENTINA (Con Tutore)		
15. MINIATI RADICCHI FRANCA		ROTESI GIUSEPPE
16. NALDI CALAMANDREI ANNA MARIA	presente	
17. PALEI MARIO	presente	
18. RADICCHI ZEFFIRO	presente	
19. RADICCHI LORELLA		ROTESI GIUSEPPE
20. ROTESI GIUSEPPE	presente	
21. TESI RAFFAELLO		DEL VITA ALDO
22. TONIACCINI ANDREA		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

Immo Gent.
Fotocopia

ALLEGATO "B" AL N.5.204 DI RACCOLTA

STATUTO ASSOCIAZIONE VALDARNESE GENITORI RAGAZZI HANDICAPPATI ODV

Art.1

E' costituita in San Giovanni Valdarno un'associazione denominata "Associazione Valdarnese Genitori Ragazzi Handicappati ODV", con sede in San Giovanni Valdarno.

Svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e sue successive modifiche).

Art.2

L'Associazione svolge la propria attività senza perseguire fini di lucro ed è aperta a tutti i cittadini che intendono collaborare al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto e dichiarino di condividere le finalità.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Art.3

L'Associazione ha lo scopo in particolare di contribuire all'assistenza degli handicappati con lo studio, la propaganda e gli interventi diretti a promuovere ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dell'handicappato nel contesto della società e, a tal fine, ad assumere anche partecipazioni in cooperative sociali.

Art.4

L'Associazione ha inoltre per oggetto l'esercizio e la promozione di attività sportiva per portatori di handicap, la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni e tornei ed ogni altra attività sportiva in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo del-

lo sport per gli handicappati, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della F.I.S.D..

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e in rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, le risorse economiche dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.6

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal comitato direttivo il bilancio consuntivo, redatto sulla base della vigente normativa, e quello preventivo del successivo esercizio. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.7

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione.

Chi intende diventare socio deve:

- presentare domanda al comitato direttivo al quale spetta ogni decisione in merito;
- pagare la quota di ammissione.

Il comitato direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il comitato si pronuncia nella prima riunione successiva alla data della domanda e l'ammissione diventa efficace a far data dalla delibera di ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare libri sociali (**secondo quanto appresso precisato**);
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare libri associativi con richiesta scritta al Presidente.

Più precisamente, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano richiesta scritta al Presidente dell'associazione. Il Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'associazione. E' facoltà dell'associato chiedere copie ed estratti a spese dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.8

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Art.9

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Art.10

L'associazione è amministrata da un comitato direttivo composto da 7 (sette) membri eletti tra i soci a scrutinio segreto. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi (2/3) degli iscritti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di appartenenza all'associazione.

Diventa Presidente il candidato che ha riportato il più alto numero di voti e Vice Presidente il candidato secondo più votato.

I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un membro, il comitato direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il candidato che, in esito alla votazione più recente, sia risultato primo non eletto. Il sostituto resterà in carica fino alla prima assemblea annuale.

Art.11

Il comitato direttivo nomina nel proprio seno un segretario.
Nessun compenso nè indennità è dovuto ai membri del comitato.
Potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Art.12

Il comitato è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi membri per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea, nonché in ordine al disbrigo delle attività organizzative necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del comitato verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13

Il comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta; predispose in particolare il bilancio consuntivo dell'Associazione.

Se del caso, esso provvede anche alla compilazione di un regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.14

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del comitato direttivo, ed in caso di urgenza può provvisoriamente esercitare i poteri del comitato direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.15

I soci sono convocati in assemblea dal comitato direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un decimo (1/10) dei soci a norma dell'art.20 del Codice Civile.

La convocazione può avvenire anche fuori della sede sociale.

Art.16

L'assemblea delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo, su ogni decisione presa dal comitato direttivo, con i più ampi poteri di revoca e di modifica dei deliberati di questo; sulla nomina e revoca dei componenti del comitato direttivo con le maggioranze di cui all'art.10 del presente Statuto; sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; di anno in anno sull'ammontare delle quote sociali; delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento; la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, e comunque su tutto quanto altro anche se qui non specificato è ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art.17

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio dispone di un voto in assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere conferita ai membri del comitato direttivo ed a Sindaci.

Art.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del comitato direttivo ed in sua mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

Art.19

Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 10 del presente statuto, in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In assemblea straordinaria, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la trasformazione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-

vorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.20

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1 art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, sulla base di quanto disposto all'art.5.

Art.22

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione od i suoi organi saranno sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

Art.23

Si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia per tutto quanto non specificatamente disciplinato nello statuto.

Firmato: Massimo Aliverti. Roberta Notaro notaio. Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei atti, che si trasmette per uso consentito dalla legge in esenzione dal bollo.

San Giovanni Valdarno li 15/11/2022

Roberta Notaro notaio